

INPS mess. n. 689/2021 risoluzione lavoro a seguito di accordo collettivo aziendale

18 Febbraio 2021

Si fa seguito alla [comunicazione Ance dell'8 febbraio 2021](#), per comunicare che l'INPS, con l'allegato messaggio n. 689 del 17 febbraio scorso, ha fornito indicazioni in merito alla mancata applicazione delle preclusioni e delle sospensioni in materia di licenziamenti collettivi e di licenziamenti per giustificato motivo oggettivo, nelle ipotesi di accordo collettivo aziendale - *stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale*, ai sensi dell'art. 14, comma 3 del D.L. n. 104/2020 convertito, con modificazioni, dalla L. n. 178/2020.

Sul punto l'Istituto ha chiarito che, ai fini della validità del suddetto accordo per la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, con conseguente accesso alla prestazione di disoccupazione NASPI^[1], non rileva la sottoscrizione dello stesso da parte di tutte le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative bensì la sottoscrizione dell'accordo da parte di una sola di tali organizzazioni sindacali, nonché l'adesione all'accordo da parte del lavoratore.

^[1] Qualora sussistano tutti gli altri requisiti previsti dal D.Lgs n. 22/2015

[43600-INPS Messaggio 689 del 17-02-2021.pdf](#)[Apri](#)